

**DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI
M.U.D. 2010**

Termine presentazione 30/04/2011

Si segnala alle Aziende Associate che è stata pubblicata nel sito del Ministero dell'Ambiente in data 3 marzo 2011 la circolare recante "Indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al Dpcm 27/04/2010 e all'art. 12 del Dm 17/12/2009, come modificato con Dm 22/12/2010".

La circolare, tenendo in considerazione le modifiche normative intervenute alla disciplina dei rifiuti nell'ultimo anno, fornisce indicazioni operative per l'assolvimento dell'obbligo relativamente ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2010 e per il 2011, per il periodo antecedente all'operatività di SISTRI (1 gennaio 2011-30 maggio 2011).

Scadenze

La dichiarazione MUD/SISTRI relativa all'anno 2010 andrà presentata entro il 30 aprile 2011.

La dichiarazione SISTRI relativa al periodo 1 gennaio - 31 maggio 2011 andrà presentata entro il 31 dicembre 2011.

Modalità di invio delle dichiarazioni

La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà avvenire con le seguenti modalità alternative, a scelta dell'interessato compilando:

- in via telematica gli appositi modelli, che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it;
- trasmettendo alla Camera di commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD di cui alla legge n.70/94, le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta. Il supporto informatico per la denuncia è scaricabile direttamente al sito www.ecocerved.it

Aderente a:



CONFAPI

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



La presentazione della dichiarazione MUD avverrà secondo le modalità in uso.

Si legge sempre nella Circolare che *"In considerazione della limitatezza dell'arco temporale di riferimento e della non ripetibilità dell'adempimento della dichiarazione SISTRI, che riguarda unicamente il 2010 e parte del 2011, si ritiene opportuno agevolare i soggetti tenuti al suo espletamento utilizzando, nelle parti pertinenti, la medesima modulistica che era riportata nel DPCM 27 aprile 2010."*

Infine, viene precisato che i trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione non sono tenuti a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010.

Per quanto riguarda i supporti

Come Associazione a breve organizzeremo incontri formativi sull'argomento.

Copia integrale della circolare è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione www.apindustria.bs.it